

## **Relazione al Parlamento sui beni sequestrati e confiscati** **art. 3, comma 2, Legge 7 marzo 1996 n. 109**

### **INTRODUZIONE**

#### **1. Premessa**

La normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di criminalità organizzata è costituita dalla Legge 7 marzo 1996 n. 109, che reca: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Modifiche alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e all'articolo 3 della Legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 1989, n. 282".

Tale normativa, come precisato nella relazione dei deputati proponenti, tende ad una "più razionale amministrazione dei beni confiscati ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, e ad una più puntuale destinazione degli stessi a fini istituzionali e sociali".

#### **2. La Legge 7 marzo 1996 n. 109**

La Legge 7 marzo 1996 n. 109 non si è limitata ad apportare innovazioni sostanziali e procedurali in tema di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, ma ha recepito l'esigenza di attuare un monitoraggio permanente di tali beni, anche al fine di redigere una relazione semestrale del Governo al Parlamento.

L'esigenza di creare una banca dati derivava anche dal fatto che, sino a quel momento, la raccolta dei dati era stata rimessa all'iniziativa delle Amministrazioni a vario titolo interessate, le quali, senza alcun raccordo tra loro, avevano provveduto a creare autonomi sistemi di rilevazione, talvolta privi di precisi criteri procedurali.

Le rilevazioni così realizzate, inoltre, si riferivano solo alla fase del procedimento di competenza dell'Amministrazione che le effettuava, senza tener conto né delle successive fasi, né del coinvolgimento di Amministrazioni diverse. Era dunque necessario istituire un raccordo fra tali rilevazioni anche al fine di renderle confrontabili fra loro.

A tal fine, la Legge n. 109/1996 ha recato significative innovazioni, disponendo che la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione o all'utilizzazione dei beni suddetti, venisse disciplinata da un

Regolamento da emanarsi con Decreto del Ministro della Giustizia, da adottare di concerto con le altre amministrazioni interessate (Difesa, Finanze, Interno e Tesoro). Tale Regolamento è stato emanato il 24 febbraio 1997 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 marzo 1997: "Disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati".

### **3. Metodologia della rilevazione.**

La modulistica necessaria alla raccolta delle notizie utili per la formazione della banca dati è stata predisposta da un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti dei Ministeri che avevano partecipato alla stesura del Regolamento. Sono stati predisposti moduli di rilevazione destinati, per la compilazione, alle strutture periferiche di tre Ministeri: Finanze, Giustizia ed Interno. La prima diffusione del modulo è avvenuta nell'autunno del 1997.

Il bene sequestrato o confiscato è identificato da un codice alfanumerico che comprende: la sigla della provincia (sede del Tribunale competente ad emettere il provvedimento), il numero e l'anno di iscrizione della proposta nel "registro misure di prevenzione" (tenuto presso il Tribunale stesso) ed un numero progressivo del bene.

Attualmente, per quanto riguarda l'Amministrazione della Giustizia, i moduli vengono compilati manualmente dagli Uffici periferici e trasmessi al Ministero attraverso posta, fax e posta elettronica. Man mano che giungono le risposte, i dati contenuti nei moduli vengono inseriti in una banca dati dalla quale sono estratte le tabelle allegate alla presente relazione. Data la progressione della registrazione, nella banca dati trovano posto anche i dati dell'anno corrente: al fine della consultazione delle tabelle allegate si sottolinea che i dati relativi all'anno 2007 sono dati non completi.

#### **4. Progetto "SIPPI" (sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia meridionale)**

Il progetto è finalizzato alla creazione di una Banca Dati centralizzata per la gestione di tutte le informazioni relative ai beni "sequestrati e confiscati" alle organizzazioni criminali.

Le finalità dettate dal D.M. 24 febbraio 1997 n. 73 e le considerazioni sul concentrarsi del fenomeno nell'Area del Mezzogiorno, hanno portato a valutare l'inserimento del progetto "SIPPI" nell'ambito del Programma Operativo Nazionale-Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000-2006.

Si è proceduto ad uno studio di fattibilità al fine di verificare la concreta opportunità di procedere alla realizzazione del progetto attraverso un'analisi dettagliata dell'esistente, dei processi di lavoro coinvolti, degli aspetti organizzativi nonché dei requisiti tecnici e dei costi necessari.

La Banca Dati verrà utilizzata con funzionalità e possibilità d'accesso diverse anche in relazione al "profilo utente" connesso. L'accesso oltre agli uffici Centrali e Periferici del Ministero della Giustizia, potrà essere consentito a tutte le Amministrazioni, centrali e periferiche coinvolte nei procedimenti, in particolare:

- al Ministero dell'Interno
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- agli Uffici Centrali e Territoriali del Demanio
- all'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per la gestione e destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali
- alle Prefetture
- ai Comuni

Terminata la fase di studio e acquisito il parere di congruità dell'A.I.P.A., la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati ha ultimato la gara, per la realizzazione del sistema.

Con D.M. 3055/04 del 17 febbraio 2004 è stato nominato un gruppo di lavoro per la corretta esecuzione del progetto. A questo gruppo di lavoro sono stati affiancati alcuni referenti degli uffici giudiziari, utenti della Direzione Generale della Giustizia Penale e delle altre Amministrazioni interessate all'attuazione del progetto.

Particolare attenzione è stata rivolta alla individuazione di tutti i dati di interesse di ogni Amministrazione ed Ente coinvolti e di tutti i flussi informativi di riferimento, interni ed esterni al mondo giustizia, al fine di delineare la struttura della banca dati ed assicurarne la recettività dei diversi canali di alimentazione.

La nuova classificazione dei beni prevede dei grossi cambiamenti. E' sicuramente più aggiornata in quanto comprende i più recenti prodotti finanziari, visto l'evolversi dei settori di investimento della criminalità organizzata, e adotta altresì una terminologia che tiene conto dei registri ufficiali già esistenti: un esempio per tutti la classificazione catastale.

A breve la nuova Banca Dati sostituirà quella attuale e comporterà una sostanziale modifica della Relazione al Parlamento in virtù dei criteri di suddivisione dei beni che prevedono nuove categorie e sottocategorie.

PAGINA BIANCA



## **Elaborazione e commento ai dati statistici**

## 5. Dati pervenuti al 31 gennaio 2008 dai Tribunali

Come si può notare dal grafico a lato, il **tasso di risposta** negli ultimi cinque anni si è sempre mantenuto superiore al 77% (con l'eccezione del primo semestre del 2003).

E' da notare che, grazie all'impegno del Reparto Dati Statistici che ha lavorato ad un maggiore coinvolgimento degli uffici interessati, si è arrivati ad un livello di eccellenza raggiungendo un tasso di risposta **superiore al 90%** nel corso dell'anno 2006, l'ultimo per il quale la raccolta dei dati è pressoché completata.

La percentuale relativa all'anno 2007 non è ancora significativa, essendosi appena concluso il secondo semestre.



Quest'altro grafico fa notare la differenza fra il tasso delle **risposte positive** e le **risposte negative**.

Come si vede, in particolare negli ultimi tre anni (2004-2006), il numero degli uffici che hanno risposto in modo negativo segnalando di non avere casi oggetto di indagine si mantiene sempre elevato, con percentuali pari o superiori al **65%**. Tale percentuale così rilevante è giustificata soprattutto dall'incremento dei dati pervenuti da regioni ove tale fenomeno non è conosciuto.

## 6. Beni presenti nella banca dati

Al 31 gennaio 2008, la banca dati risulta contenere complessivamente **31.255 beni**, relativi a tre tipologie: immobili, mobili e titoli (cfr. tab. 2). I beni immobili rappresentano la parte prevalente con il 53,5%.



Per ciascun bene si rilevano quattro possibili stati del procedimento: primo grado, appello, cassazione e stato definitivo (cfr. tab. 3) e quattro tipi di provvedimenti: rigetto, sequestro, dissequestro e confisca (cfr. tab. 4).

Nel periodo 2003-2007 il totale dei beni sottoposti a provvedimento patrimoniale è di **15.214** (cfr. tab. 11).


Interessante è il dato relativo al **diverso peso dei beni**, destinatari dei provvedimenti.

Come si può vedere dal grafico a lato, gli **immobili** rappresentano il tipo di bene prevalente (50,6%), mentre risultano destinatari di una più bassa percentuale di provvedimenti i **beni mobili** (22,3%) e i **titoli** (27,0%).

Per i dati relativi a ciascun anno del periodo considerato, cfr. le tabelle 5, 6, 7, 8, 9.



## 7. Valore dei beni presenti nella banca dati



Gli Uffici periferici risultano carenti nella indicazione del valore dei beni interessati da questo monitoraggio; in genere si conosce il valore solo di un bene su sei.

Come si vede qui a lato, il massimo si è raggiunto nel 2007 con una percentuale di poco superiore al 18% (anche se il dato è ancora provvisorio).

Si nota quindi una scarsa sensibilità degli uffici sull'argomento.

I **titoli** continuano ad essere il tipo di bene per il quale risulta maggiormente riportato il valore, mentre gli **immobili**, ad esempio, non vengono quasi mai presi in considerazione fino alla loro assegnazione e relativa stima.

Sicuramente il numero dei beni di cui viene reso noto il valore è limitato; ma tuttavia, ritenendolo un elemento utile al fine di una migliore conoscenza del fenomeno, abbiamo comunque ritenuto giusto evidenziarlo.

